



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Monza - 2^a Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa **N. /2017 R.G.**

promossa da

(C.F.:),
con il proc. dom. Avv.to , , Uboldo

- parte attrice in opposizione -

contro

BANCA (C.F. / P. IVA:),
con l'Avv.to e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to , Palermo

- parte convenuta opposta -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

All'udienza del 19.6.2018 le difese delle parti hanno precisato le conclusioni – come da fogli allegati al verbale di udienza – nei termini seguenti.

Per la parte attrice in opposizione:

Voglia l'ill.mo Giudice adito, disattesa ogni *ex adversa* istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così giudicare:

nel merito, in via principale:

- revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. /2017 emesso in data e pubblicato in data sub. R.G. n. /2017 in quanto infondato in fatto e in diritto per i diritti esposti in narrativa, e per l'effetto, assolvere la signora da ogni avversaria domanda;

in via istruttoria: con la più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, articolare capitoli di prova per interpellato e testi nei termini di rito;

in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge.

Per la parte convenuta opposta:

Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliere le seguenti conclusioni:



NEL RITO

In via preliminare:

dichiarare inammissibile, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, il disconoscimento avversario.

Nel merito, in via principale:

- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. /2017 (R.G. /2017) emesso da Tribunale di Monza in data .

In via subordinata:

- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra al pagamento in favore di S.p.A., della somma di euro 14.444,03, oltre interessi come da domanda da calcolarsi sulla sola quota capitale residua, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.

In via di estremo subordine:

- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo per accoglimento del disconoscimento avversario, condannare comunque la sig.ra al pagamento, in favore di S.p.A., della somma corrispondente alla differenza tra quanto erogato in favore del soggetto convenzionato e quanto sino ad oggi versato.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre accessori di legge, da liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 27.3.2017 (notificato in pari data) e causa iscritta a ruolo il 29.3.2017, la sig.ra ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. /2017 (N. /2017 R.G.) emesso dal Tribunale di Monza in data 30-31.1.2017 a favore della società S.P.A. (nel prosieguo, per brevità,) per la somma pari ad € 14.444,03, oltre interessi e spese della procedura monitoria, notificato il 17.2.2017, chiesto ed ottenuto in relazione a contratto di finanziamento del 14.9.2011, stipulato con dal sig. (fratello della parte odierna opponente ed anch'egli ingiunto con il provvedimento monitorio di cui è causa) in relazione ad operazione di acquisto di una autovettura, rapporto in relazione al quale la sig.ra – in base a quanto prospettato nel ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. e risultante dalla documentazione prodotta in sede monitoria – ha assunto la posizione di coobbligata in solido.

A sostegno della opposizione proposta, l'odierna attrice ha negato di aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento con (con relativo credito poi ceduto a), quindi, non avendo mai assunto la posizione di coobbligata in solido in relazione alla somma erogata a favore del fratello per l'acquisto dell'autovettura; avendo pure evidenziato come – prima della notifica del decreto ingiuntivo qui opposto – non abbia mai ricevuto alcuna comunicazione, né dalla società erogatrice della somma finanziata, né da quella resasi cessionaria del credito, tale da renderla edotta della predetta posizione di coobbligata.



Ritualmente costituitasi in giudizio ha contestato in fatto ed in diritto quanto dedotto dalla controparte, concludendo – in via principale – per la conferma del decreto ingiuntivo opposto (previa attribuzione della esecutività ex art. 648 c.p.c.); con vittoria di spese di lite anche per la fase di opposizione.

Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. verbale della udienza del 20.7.2017); rigetta la richiesta ex art. 648 c.p.c. di attribuzione dell'esecutività in pendenza del presente giudizio (cfr. provvedimento riservato del 21.7.2017); depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; respinte le istanze istruttorie articolate dalla difesa della sig.ra , senza che quella di abbia chiesto di essere ammessa a prova diretta e superflua ai fini della decisione anche la CTU grafologica sul contratto del 14.9.2011(cfr. ordinanza riservata del 28.2.2018); all'udienza del 19.6.2018 – precisate le conclusioni dai procuratori delle parti – la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle difese dei termini per il deposito delle comparse conclusionali (18.9.2018) e delle memorie di replica (8.10.2018).

Per le ragioni che si vanno ad esporre l'opposizione proposta dalla sig.ra è infondata e va respinta, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato.

L'estraneità dell'attrice rispetto al contratto di finanziamento alla base dell'emissione del provvedimento monitorio qui opposto, affermata dalla difesa attorea per non essere la firma apposta al contratto del 14.9.2011 riconducibile alla mano della sig.ra , oltre ad essere non credibile in assoluto, risulta priva di effetti quanto alla posizione di coobbligata in capo a quest'ultima, con conseguente diritto della società resasi cessionaria del credito di esigere il pagamento sia dall'obbligato principale (vale a dire, il sig.) sia dal soggetto responsabile in solido.

Sotto il primo profilo (cioè, quello della inefficacia del rapporto per falsità della firma della odierna attrice), si deve rilevare come la deduzione *de qua* (ed il correlativo disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto del 14.9.2011) sia in evidente contrasto con un dato acquisito per via documentale al materiale del giudizio.

Infatti, in senso diametralmente difforme con l'allegazione di attorea di totale ignoranza in capo alla sig.ra del rapporto giuridico alla base del credito azionato in via monitoria sino alla notifica del decreto ingiuntivo (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione), la società convenuta ha prodotto la cartolina di ritorno della lettera raccomandata spedita (oltre che al sig. Adalberto anche) all'odierna opponente di comunicazione dell'intervenuta cessione del credito da , con diffida a pagare il dovuto (cfr. doc. n. 4 del fascicolo), missiva che la cartolina di ritorno depositata agli atti di causa attesta essere stata consegnata direttamente nelle mani della sig.ra in data 15.11.2013.

Alla luce dell'evidenza documentale di cui sopra appare non solo non corrispondente a verità lo stato di ignoranza sulla stessa esistenza del rapporto invocato nell'atto introduttivo, ma – laddove la lettera raccomandata *de qua* avesse fatto riferimento a finanziamento al quale l'attrice fosse stata del tutto estranea e finanche ignara di esso – risulta del tutto inverosimile che alla ricezione di detta missiva da parte della sig.ra non abbia fatto seguito una richiesta di chiarimenti alla società che si affermava creditrice per la somma di € 11.218,84; laddove – per contro – nulla è stato dedotto sul punto, apparendo pure assai



pregnante, in senso opposto agli assunti attorei, il fatto che l'odierna attrice non abbia avuto neppure il ricordo della comunicazione di cui alla lettera raccomandata *de qua*, "dimenticanza" ben spiegabile sul piano logico muovendo dal presupposto che le informazioni contenute in tale missiva fossero note alla sig.ra , la quale – in ogni caso – non ha ritenuto di fornire altra e diversa spiegazione e lettura dei dati desumibili dalla documentazione prodotta dalla controparte *sub* doc. n. 4 cit..

Né le considerazioni che precedono sono inficiate dalla pronuncia della S.C. n. 3184 del 18.2.2006, alla quale la difesa attorea ha fatto riferimento nella memoria di replica: infatti, qui non viene in rilievo la problematica dell'effettiva erogazione della somma finanziata e dell'importo di essa (profili che non sono stati fatti valere quali ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo), bensì quella della imputabilità in capo alla sig.ra della obbligazione di responsabile in solido con il fratello quanto alla restituzione della somma erogata a quest'ultimo da .

Già le considerazioni sopra svolte condurrebbero a ritenere privo di effetti il disconoscimento della sottoscrizione della sig.ra effettuato nell'atto di citazione, ma l'inefficacia di esso nell'ottica dell'annullamento del decreto ingiuntivo opposto emerge anche per un'altra ed autonoma ragione.

E' pacifico che alla società che ha concesso il finanziamento al sig. è stato trasmesso, oltre al contratto con apposte le firme di quest'ultimo e della sorella, anche copia della patente di guida della sig. , del tesserino di attribuzione del codice fiscale, del CUD 2011 e delle busta paga del mese di agosto 2011, documentazione tutta (sempre di pertinenza dell'odierna attrice), poi fatta pervenire pure alla società cessionaria (cfr. docc. nn. 11, 12, 13 e 14 del fascicolo).

Ora, anche ad ammettere che la sottoscrizione apposta al contratto del 14.9.2011 non sia attribuibile alla mano della sig.ra , la documentazione *de qua* è tale da aver ingenerato un incolpevole affidamento e ciò avendo riguardo tanto alla posizione della società che ha erogato il finanziamento al sig. , quanto a quella di resasi cessionaria del credito scaturente da tale contratto; d'altro canto, stante la natura strettamente personale di detta documentazione si può ragionevolmente presumere che essa sia stata consegnata al sig. dalla sorella odierna attrice, sulla quale comunque gravava l'onere di allegazione e prova circa il difetto di qualsiasi condotta colposa alla base del fatto che il fratello fosse nella disponibilità dei documenti *de quibus*, onere rimasto del tutto insoddisfatto, avendo la difesa attorea fatto generico riferimento alla circostanza che la sig.ra sarebbe "rimasta vittima di raggiri posti in essere proprio dal fratello " e che il congiunto "era venuto in possesso (della copia della patente, del tesserino CF, del CUD 2011 e della busta paga di luglio 2011 - n.d.r.) in precedenza per motivi diversi".

Detto altrimenti e per chiarezza, riconosciuto dalla stessa opponente che il sig. aveva la disponibilità di documenti (della tipologia sopra indicata) relativi alla persona della sorella, documenti tra l'altro pertinenti rispetto all'operazione di finanziamento posta in essere e di epoca assai prossima rispetto alla conclusione del relativo contratto (si pensi alla busta paga di luglio 2011 a fronte del contratto stipulato il successivo mese di settembre), per impedire l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, spettava alla sig.ra allegare e provare l'assenza di colpa in relazione alla consegna al congiunto (e, comunque,



alla materiale disponibilità da parte di questi) della documentazione *de qua*, strettamente personale ed obiettivamente idonea ad ingenerare nel terzo la convinzione della riconducibilità alla volontà della sig.ra dell'assunzione del ruolo di coobbligata nell'ambito del prestito concesso da al sig. fratello della garante.

Anche sotto il profilo evidenziato nei paragrafi che precedono, quindi, il disconoscimento della sottoscrizione è irrilevante ai fini della decisione, risultando così inutile procedere con la verifica della autenticità della firma.

Circa, infine, la valutazione del merito creditizio dei soggetti finanziati da parte di , anche volendo ritenere che trattasi di problematica rilevante per la decisione, i dubbi sollevati sul punto dalla difesa attorea non possono essere condivisi e ciò perché la mera attivazione di altri finanziamenti (con riferimento ai quali, tra l'altro, non sono state neppure allegare situazioni di "sofferenza") è dato poco significativo nella valutazione in commento, tenendo pure in debito conto il fatto che il prestito oggetto di questo giudizio è stato erogato a favore del sig. (obbligato principale), rivestendo l'odierna attrice il ruolo di coobbligata/garante.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna della parte opponente a rifonderle alla società opposta, per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'oggetto della causa, della durata del giudizio, del numero di udienze tenutesi per rendere la presente decisione e dell'attività processuale in esse svolta, con la precisazione che, ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede alla diminuzione nella misura del 50% dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la "fase istruttoria e/o di trattazione" (essendosi essa limitata alla predisposizione delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., senza lo svolgimento di attività istruttoria), sia per la "fase decisionale" (stante l'obiettivo semplificazione della fase *de qua* dovuta al mancato svolgimento di qualsiasi attività istruttoria, con giudizio decidibile allo stato degli atti e scritti conclusivi in sostanza ripetitivi di tesi ed argomentazioni già esposte con gli atti introduttivi e le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.).

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P. Q. M.

Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che quindi diviene esecutivo;
- condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite per la presente fase di opposizione alla società opposta, liquidando a tale titolo la somma di €3.225,00 per compensi professionali, oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014.

Sentenza esecutiva.

Monza, 14 marzo 2019

il Giudice
Nicola GRECO

